

## proposta di legge n. 47

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 18 ottobre 2005*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N. 38  
“RIORDINO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge persegue l'obiettivo di razionalizzare i rapporti esistenti tra gli Enti regionali di diritto allo studio (ERSU) e la Regione prevedendo, in luogo dell'attuale programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, l'approvazione, da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con cadenza annuale, di un atto d'indirizzo relativo agli interventi che gli ERSU realizzeranno l'anno successivo.

La novità della normativa introdotta consiste nel predisporre uno strumento snello, che consente una più efficace verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, dei risultati ottenuti da questa categoria di enti dipendenti. In quest'ottica, la proposta prevede che l'atto di indirizzo assicuri le priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali ed al riequilibrio delle strutture di ciascun ERSU; è altresì previsto lo scioglimento del consiglio di amministrazione degli ERSU in caso di risultato economico negativo.

E' prevista anche la possibilità per gli ERSU di stipulare specifici accordi con i Comuni, sede di università, e la realizzazione di programmi congiunti. Tale norma consentirà agli ERSU di inserire la propria attività nel più ampio contesto dei servizi comunali rivolti ai giovani.

Gli ERSU potranno inoltre disporre forme di interventi straordinari per studenti meritevoli che non abbiano usufruito di altre forme di assistenza.

Il secondo obiettivo della proposta consiste nella riduzione della spesa relativa agli organi degli ERSU, che viene attuata attraverso la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e la sostituzione del collegio dei revisori dei conti con un revisore unico.

La legge regionale 38/1996 è stata, infine, adeguata, sul piano tecnico-formale, alle disposizioni contenute nella legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

## Art. 1

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 38/1996)*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) dopo la parola "onore" sono aggiunte le parole "e fiduciari".

## Art. 2

*(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 38/1996)*

1. L'articolo 4 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - (Indirizzi regionali).

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 maggio di ogni anno, un atto di indirizzo relativo agli interventi degli ERSU per l'anno accademico successivo.

2. L'atto di indirizzo stabilisce:

- a) gli obiettivi generali da perseguire;
- b) i criteri per l'erogazione delle provvidenze, per la determinazione delle tariffe, per la definizione della condizione di studente in sede e pendolare e per la destinazione dei finanziamenti relativi alle spese di gestione e d'investimento;
- c) le condizioni per i prestiti d'onore;
- d) le attività da svolgere in forma associata;
- e) le misure per la razionalizzazione delle spese di gestione e di personale e per il potenziamento dei servizi;

3. L'atto di indirizzo assicura la priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali ed al riequilibrio delle strutture di ciascun ERSU."

## Art. 3

*(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 38/1996)*

1. L'articolo 6 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario).

1. Al fine di concorrere alla formazione dell'atto di cui all'articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede o un assessore da lui delegato;
- b) i rettori delle università aventi sede nella regione o loro delegati;
- c) i presidenti degli ERSU;

- d) i presidenti delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati) o loro delegati;
- e) il dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato;
- f) un rappresentante degli studenti per ogni università e istituzione di cui alla lettera d), individuato tra quelli eletti nei diversi consigli di amministrazione e designato dagli stessi.
2. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal servizio regionale competente per il diritto allo studio.
3. La Conferenza dura in carica quanto la legislatura regionale.”.

#### Art. 4

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 38/1996)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 38/1996 sono aggiunti i seguenti:

“3bis. Per la gestione dei servizi di cui all'articolo 2, l'ERSU può stipulare specifici accordi con i Comuni interessati nei quali hanno sede le università e loro sedi decentrate.

3ter. L'ERSU può realizzare con i Comuni, tenendo conto delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, programmi congiunti al fine di coordinare la propria attività con i servizi comunali rivolti alla generalità della popolazione giovanile.”.

#### Art. 5

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 38/1996)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente:  
“c) il Revisore unico.”.

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/1996)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente è nominato, fra soggetti di comprovata esperienza, dalla Giunta regionale, sentita l'università.”.

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 38/1996 è abrogata.

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/1996)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 la parola “nominato” è sostituita dalla parola “costituito”.

2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 sono sostituite dalle seguenti:

“b) un rappresentante della Provincia nel territorio della quale l'università ha la sede principale, nominato dalla Provincia medesima ed un rappresentante del Comune sede principale dell'università, nominato dal Comune medesimo;

c) due rappresentanti dell'università di cui uno nominato dal Consiglio di amministrazione dell'università e uno studente in regolare corso di studi eletto dalla componente studentesca. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione all'università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 le parole “i rappresentati degli studenti sono rinnovati” sono sostituite dalle parole “il rappresentante degli studenti è rinnovato”.

#### Art. 8

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 38/1996)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente:

“d) adottare i documenti contabili di cui all'articolo 2 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);”.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996, le parole “di cui all'articolo 4” sono soppresse.

3. Le lettere o) e p) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996 sono abrogate.

#### Art. 9

*(Inserimento articolo 12 bis della l.r. 38/1996)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis - (Scioglimento del Consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione è sciolto dalla Giunta regionale in caso di risultato economico negativo.”.

#### Art. 10

*(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 38/1996)*

1. L'articolo 13 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

Art. 13 - (Revisore unico).

1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori

contabili, di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e dura in carica quattro anni.

2. Il revisore unico:

- a) esamina i documenti contabili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11;
- b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- c) elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.

3. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.”.

#### Art. 11

*(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 38/1996)*

1. L'articolo 14 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - (Indennità).

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e al revisore unico spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).”.

#### Art. 12

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/1996)*

1. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente: “(Personale)”.

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.”.

3. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 16 della l.r. 38/1996 le parole “delle piante organiche” sono sostituite dalle parole “della dotazione organica”.

#### Art. 13

*(Modifica all'articolo 23 della l.r. 38/1996)*

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 38/1996 le parole “dei programmi regionali” sono soppresse.

## Art. 14

*(Modifica all'articolo 24 della l.r. 38/1996)*

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 38/1996 le parole "dei programmi regionali" sono soppresse.

## Art. 15

*(Modifica all'articolo 25 della l.r. 38/1996)*

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Gli ERSU possono appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi sulla base dei criteri stabiliti nell'atto di cui all'articolo 4, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. La spesa complessiva non può comunque superare la media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta."

## Art. 16

*(Modifica all'articolo 26 della l.r. 38/1996)*

1. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 38/1996 le parole "del programma regionale" sono sostituite dalle parole "dell'atto".

## Art. 17

*(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/1996)*

1. La rubrica dell'articolo 28 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente: "(Prestiti d'onore e fiduciari)".

2. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 38/1996 dopo la parola "onore" sono aggiunte le parole "e fiduciario".

3. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 38/1996 dopo la parola "onore" sono aggiunte le parole "e fiduciari" e le parole "al programma regionale" sono sostituite dalle parole "all'atto".

## Art. 18

*(Inserimento articolo 31 bis della l.r. 38/1996)*

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

"Art. 31 bis (Sovvenzioni straordinarie).

1. Gli ERSU possono disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza."

## Art. 19

*(Modifica all'articolo 45 della l.r. 38/1996)*

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Le eventuali economie relative al budget del personale e parte degli eventuali utili derivanti dalle attività di cui all'articolo 37, comma 1, sono destinate, a consuntivo, dal Consiglio di amministrazione ai fini istituzionali dell'Ente, dando priorità alle risorse umane. Tali economie, nella loro destinazione, fanno parte integrante del rendiconto di cui al comma 4 dell'articolo 37.”.

## Art. 20

*(Norme transitorie e finali)*

1. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 4 della l.r. 38/1996, così come sostituito dalla presente legge, si applicano le disposizioni del programma triennale approvato dal Consiglio regionale e il relativo programma annuale di attuazione.

2. Gli atti di cui agli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 38/1996, così come modificati dalla presente legge, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 2, sono presentate le relative candidature, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione). Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 34/1996.

4. Gli organi degli ERSU operanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

5. La tabella A allegata alla l.r. 20/1984, nella parte riguardante gli ERSU, è modificata come dall'allegato A alla presente legge.

Allegato A

ENTE	ORGANI E LORO COMPONENTI	INDENNITA' DI CARICA MENSILE	INDENNITA' DI PRESENZA
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)	Presidente Vicepresidente Componenti Consiglio di amministrazione Revisore unico	800,00 350,00  260,00	51,00